



Milano lì, 9 Luglio 2026
Prot. n. 88 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 34

OGGETTO: ALBO – Circolare n. 6, 8 luglio 2026 - Errata corregge Circolare n. 4/2026 “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9”.

Con riferimento alla Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, nella parte relativa alle attività non soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9, nello specifico per ciò che attiene all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale, il riferimento normativo “di cui all’articolo 240, comma 1, **lettera r)**, D.Lgs. 152/2006” è sostituito dal seguente: “di cui all’articolo 240, comma 1, **lettera s)**, D.Lgs. 152/2006”.

La modifica del riferimento normativo indicata serve a correggere un errore materiale di digitazione (refuso) nel testo della Circolare, riallineando il testo alle esatte definizioni dell’articolo 240 del D.Lgs. 152/2006.

Il significato della correzione:

La Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 dell'Albo elenca sia le attività soggette all’obbligo d’iscrizione, che quelle escluse dall’obbligo di iscrizione nella Categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati). Tra le esclusioni rientra l’attività di **“analisi di rischio sanitario e ambientale”**.

Il vecchio riferimento (**errato**): la **lettera r)** del comma 1, art. 240 del D. Lgs. 152/2006 definisce in realtà la nozione giuridica di **“inquinamento diffuso”**; Il nuovo riferimento (**corretto**): la **lettera s)** del medesimo comma definisce specificamente **“l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica”**.

Per gli effetti pratici, nessun cambio sostanziale, l’attività di analisi di rischio **resta esclusa** dall’obbligo di iscrizione in Categoria 9.

La circolare n. 4, del 2 luglio 2026, è abrogata.

❖ **Si allega la circolare Albo n. 6, dell’8 luglio 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci